

Special Assist

Fiscal
Assist
2019



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

SPECIALE

DECRETO LEGISLATIVO 29/11/18, N. 141

ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA (UE) 2016/1065 DEL CONSIGLIO DEL
27/6/16, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE PER

QUANTO RIGUARDA IL TRATTAMENTO DEI BUONI-CORRISPETTIVO

(G.U. N. 300 DEL 28/12/18)

IN VIGORE DAL 29/12/18

DECRETO VOUCHER	
Buono- corrispettivo Il “buono-corrispettivo” è uno strumento, in forma fisica o elettronica e distinto dagli strumenti di pagamento, che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni.	Art. 1 (art. 6-bis decreto IVA)
Buono monouso Il buono è “monouso” se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto, costituisce ai fini Iva effettuazione di detta cessione o prestazione. Se il soggetto passivo che ha emesso il buono-corrispettivo monouso è diverso da quello che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio a cui il buono-corrispettivo dà diritto, si deve ritenere che all'atto della cessione o della prestazione il cedente o prestatore abbia effettuato l'operazione nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.	Art. 1 (art. 6-ter decreto IVA)
Buono multiuso Il buono è “multiuso” se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta. Quindi, la distribuzione commerciale di un buono-corrispettivo multiuso rappresenta un servizio imponibile, indipendente dalla cessione o prestazione corrispondente cui dà diritto il buono. Per quanto concerne la base imponibile applicabile ai buono-corrispettivo monouso la relazione illustrativa (considerando n. 9 della direttiva n. 2016/1065) specifica che essa è data dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo stesso.	Art. 1 (art. 6-quater decreto IVA)

Special Assist

Base imponibile del buono multiuso La base imponibile ai fini Iva è data dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo multiuso o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva dell'imposta, dei servizi di distribuzione e simili, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituita dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.	<i>Art. 1 (art. 13, co. 5-bis decreto IVA)</i>
Misure transitorie Le disposizioni si applicano ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31/12/18.	<i>Art. 2</i>
Cosa resta fuori dalla nuova disciplina Restano estranei alla disciplina relativa ai buoni: • titoli di trasporto; • biglietti di ingresso a cinema e musei; • francobolli; • altri titoli similari a dette tipologie di documenti; • strumenti che conferiscono al titolare il diritto a uno sconto all'atto dell'acquisto di beni o servizi. I buoni pasto, quali buoni-corrispettivo monouso, continuano ad essere assoggettati alla disciplina IVA prevista per le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali. Continuano, altresì, a trovare applicazione le disposizioni, di cui all'art. 74, co. 1, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relative alla vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica. Non rientrano nell'ambito di applicazione le ipotesi in cui il buono-corrispettivo multiuso non sia riscattato durante il periodo di validità, con conseguente conservazione del corrispettivo da parte del venditore.	<i>Relazione illustrativa</i>